# COMUNE DI ROMANENGO

Provincia di Cremona

| | |
|---|---|
| **DETERMINAZIONE N.** | **113** |
| **Data di registrazione** | **15/07/2024** |

**OGGETTO :** APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA ED ASINCRONA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14, 14 BIS, 14 TER, 14 QUATER E 14 QUINQUIES DELLA L. N. 241/90 S.M.E I. PER LA APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DELLE STESSO, PRESENTATO DA ENI SPA RIGUARDANTE IN SITO DENOMINATO "EX AREA POZZO "ROMANENGO 2"

## IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Premesse:

In data 30 gennaio 2024 è pervenuta al protocollo comunale n. 562 da parte di Enel Spa CF 00484960588, la notifica ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 152/2006 s.m.e i. del superamento del valore limite per il parametro Bario, secondo il parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 26/09/2007 n. 48930), nell'area denominata "ex Area Pozzo Romanengo 2";

Detta area è catastalmente individuata al fg. 10 mapp.li 36 e 37 dell'NCT/NCEU di Romanengo, è di proprietà privata.

Il "*Report tecnico descrittivo delle indagini ambientali preliminari*" allegato alla notifica da evidenza di:

- Rispetto delle concentrazioni Soglia di Contaminazione previste per i siti *ad uso verde pubblico, privato e residenziale* (tabella 1/A titolo V Parte IV del D. Lgs 152/06);
- Concentrazioni superiori al limite di riferimento per il paramento Bario indicato dall'Istituto superiore di Sanità per i siti *ad uso verde pubblico, privato e residenziale*

Le aree interessate ricadono nel PGT vigente in ambito "E4 AMBITO PAESAGGISTICO DELL'ALTOPIANO - PARCO LOCALE DI INTERESSE COMUNALE "*Parco del Pianalto di Romanengo e della valle dei Navigli Cremonesi*" ed è normato secondo l'allegato F delle Norme tecniche di Attuazione; ai sensi delle norme urbanistiche comunali in tale ambito è previsto il mantenimento e la continuazione nel tempo delle attività agricole, che definiscono la destinazione principale della zona, alla quale si deve affiancare, come indirizzo generale, il perseguimento di obiettivi di riqualificazione ambientale, (….) (Vedasi art. 18 dell'allegato F alle NTA).

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” ed in particolare il Titolo V “Bonifica dei Siti Contaminati”;

- La Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi “;

- Il Decreto 1 Marzo 2019 n. 46 “Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- La Legge Regionale 27 dicembre 2006 n. 30 ed in particolare l’art. 5 “Funzioni Amministrative di competenza comunale in materia di bonifica dei siti contaminati;

- La DGR 24 Gennaio 2007 n. 8/4033 relativa alla approvazione delle metodologie procedurali per il trasferimento ai comuni di dette funzioni; - La Legge Regionale 10 ottobre 2023, n. 3 Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati

- Lo strumento urbanistico comunale (P.G.T.) vigente;

Richiamate le seguenti fasi procedimentali:

FASE 1: AVVIO DEL PROCEDIMENTO – PRIMA CONFERENZA DI SERVIZI

In data 01/02/2024 con nota prot. 628 il RUP ha avviato il procedimento in parola e richiesto alla ditta Eni Spa di presentare il Piano della Caratterizzazione del sito, dando evidenza della effettiva destinazione urbanistica dell’area (agricola) che non era da assimilare a *ad uso verde pubblico, privato e residenziale* ;

In data 29/02/2024 la ditta ENI SpA ha presentato il Piano della Caratterizzazione Ambientale che è stato acquisito al protocollo n. 1250;

In data 01/03/2024 con nota 1272 è stata convocata la conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14 bis. della L 241/90, per la acquisizione dei pareri degli Enti Competenti per la autorizzazione del piano di caratterizzazione in parola con eventuali prescrizioni integrative;

Pareri e contributi pervenuti:

1) REGIONE LOMBARDIA (*prot. 1794 del 26/03/2024*): (allegato “A” alla presente Determinazione)

2) Provincia di Cremona (*prot. 1784 del 26/03/2024*) richiesta di integrazioni e precisamente (allegato “B” alla presente Determinazione)

3) ARPA (*prot. 1901 del 03/04/2024*): richiesta di integrazioni e precisamente (Allegato “C” alla presente Determinazione)

*4)* Ats Val Padana (*prot. 1954 del 05/04/2024*) richiesta di integrazioni e precisamente (Allegato “D” alla presente determinazione)

In data 10/04/2024 con nota prot. 2042, il Comune di Romanengo ha richiesto ai proprietari dell’area di comunicare quali saranno gli utilizzi dell’area in futuro, ossia se il sito sarà destinato a produzioni agroalimentari o meno, informandoli che nel caso in cui successivamente alla conclusione del procedimento riferito a produzioni non alimentari, il gestore/proprietario del sito decidesse di dedicare la coltivazione del sito a produzioni alimentari, il procedimento ambientale dovrà essere riavviato sulla base di un nuovo scenario;

5) I proprietari del sito in data 17/04/2024 con nota acquisita al prot. 2182, hanno comunicato l'intenzione di utilizzare il sito per deposito foraggi;

In data 06/05/2024 con nota prot. 2577 il Comune di Romanengo ha richiesto alla ditta ENI SPA di integrare il Piano di Caratterizzazione secondo le richieste di integrazioni e contributi sopra richiamati;

In data 07/06/2024 la Società Eni Spa ha trasmesso il nuovo Piano della Caratterizzazione, acquisto al prot. 3319;

FASE 2: CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

In data 11/06/2024 con nota prot. 3373 il Comune di Romanengo ha convocato una nuova conferenza di servizi semplifica ed asincrona per la autorizzazione del piano di caratterizzazione pervenuto il 07/06/2024 prot. 3319;

Visti i Pareri e contributi pervenuti:

ATS VAL PADANA (*prot. 3728 del 28/06/2024*) Parere favorevole (Allegato "E" alla presente determinazione)

PROVINCIA DI CREMONA (*prot. 3751 del 01/07/2024*) parere favorevole condizionato, (Allegato "F" alla presente determinazione)

ARPA (*prot. 4056 del 13/07/2024*) parere favorevole, con prescrizioni (Allegato "G" alla presente determinazione);

Visto il VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA ED ASINCRONA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14, 14 BIS, 14 TER, 14 QUATER E 14 QUINQUIES DELLA L. N. 241/90 S.M.E I. PER LA APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DELLE STESSO, PRESENTATO DA ENI SPA RIGUARDANTE IN SITO DENOMINATO "EX AREA POZZO "ROMANENGO 2" (Allegato "H" alla presente determinazione);

Vista la L. 267/2000;

Visto il Decreto Sindacale di nomina della sottoscritta di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Romanengo;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Di approvare il VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA ED ASINCRONA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14, 14 BIS, 14 TER, 14 QUATER E 14 QUINQUIES DELLA L. N. 241/90 S.M.E I. PER LA APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA ESECUZIONE DELLE STESSO, PRESENTATO DA ENI SPA RIGUARDANTE IN SITO DENOMINATO "EX AREA POZZO "ROMANENGO 2" , Allegato "H" alla presente determinazione, che forma parte integrante del presente provvedimento, unitamente ai pareri e contributi pervenuti ed allegati alla presente determinazione dalla lettera "A" alla lettera "G");

2. La conclusione con esito favorevole del procedimento ambientale di APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE avviato ai sensi del Titolo V, Parte Quarta del D.lgs. 152/06, del sito minerario dismesso denominato "EX AREA POZZO "ROMANENGO 2" identificato catastalmente al Foglio n. 10 mappale 36-37 del Catasto terreni del Comune di Romanengo, pervenuto il 07/06/2024 ed acquisito al prot. 3319 del Comune di Romanengo, redatto dalla Società Eni Spa, autorizzandone la esecuzione con le seguenti prescrizioni:

i. *Dovrà essere prodotto entro 30 giorni dal ricevimento della presente un chiarimento rispetto all'effettivo attuale utilizzo delle aree e riguardo alla disponibilità e accessibilità delle stesse ai fini dello svolgimento delle indagini di caratterizzazione;*

ii. *Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere trasmesso un nuovo documento di recepimento delle osservazioni tecniche riportate da ARPA, Provincia di Cremona e ATS Val Padana;*

iii. *Sia rispettata la normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08);*

iv. *Le lacune riscontrate nel Modello Concettuale Preliminare dovranno essere colmate in fase di indagine di caratterizzazione prevedendo un numero adeguato di punti di indagine piu ampio ed un set ampio di parametri analitici;*

v. *Nel caso venga intercettata la matrice acque sotterranee, saranno realizzati n. 4 piezometri (PZ1 ÷ PZ4), con approfondimento in falda di massimo 5 metri. Nei campioni di acque sotterranee saranno ricercati i seguenti parametri: Organici Aromatici (Benzene, Etilbenzene, Stirene, Toluene, p+m-xilene, o-xilene), Idrocarburi Policiclici Aromatici, Idrocarburi Totali (espressi come n-esano), Bario. In caso di superamento dei limiti normativi, la Parte dovrà procedere all'esecuzione di speciazione idrocarburica secondo le classi MADEP;*

vi. *Riguardo al set analitico proposto per la matrice suolo insaturo, il parametro "stagno" è da intendersi come "composti organostannici";*

vii. *Riguardo al set analitico proposto per la matrice acque sotterranee, si chiede che il set analitico proposto venga integrato con la ricerca dei metalli, come da Tab. 2, All. 5 al Tit. V, Parte Quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i.*

viii. *Per quanto riguarda le acque sotterranee, i "n. 4 piezometri, che verranno approfonditi per almeno 5 m nell'acquifero che si risconterà durante le perforazioni (o massimo 1 m all'interno dell'eventuale livello permeabile presente), ubicati come indicato in Tavola 1", si prescrive che il corretto posizionamento del tratto fenestrato dei nuovi piezometri dovrà essere valutato in base all'effettiva soggiacenza della falda.*

ix. *Devono comunque essere realizzati almeno 3 piezometri per la verifica delle acque sotterranee, di cui uno di monte e due di valle rispetto alla direzione prevalente di flusso della falda, ferma restando la possibilità di estenderli a 4, secondo le previsioni e le modalità proposte dalla Parte, che tengono conto "…nel caso di rinvenimento di un livello impermeabile la perforazione dovrà essere spinta fino a intestarsi nello stesso per 1 m, senza comprometterlo evitando fenomeni di cross contamination".*

x. *Considerato che la Parte prevede già di effettuare un "rilievo plano-altimetrico dei punti materializzati in campo e la misura dei livelli di falda … allo scopo di ricostruire l'andamento della superficie piezometrica e individuare, di conseguenza, la direzione di flusso locale delle acque sotterranee", si precisa che, nel caso la direzione della falda dovesse risultare diversa da quella ipotizzata in fase progettuale, andrà valutata l'esecuzione di ulteriori piezometri;*

xi. *per quanto riguarda i terreni, preso atto che la Parte intende realizzare sondaggi "…fino ad una profondità di 5 m da p.c., dai quali saranno prelevati n. 5 campioni (un campione rappresentativo di ogni metro circa) per verticale investigata da inviare al laboratorio per la determinazione analitica", si prescrive che, almeno i sondaggi previsti nell'intorno dei punti di indagine S06, S04 e S04-bis, che avevano evidenziato superamenti da Bario nel corso delle indagini preliminari, e dell'ex pozzo estrattivo, debbano essere spinti fino alla frangia capillare, al fine di verificare*

*l'estensione verticale della potenziale contaminazione in modo completo e coerente alle indicazioni dell'Allegato 2, Titolo V, Parte Quarta del d.lgs. n. 152/06, prevedendo il prelievo di campioni anche in corrispondenza di tale orizzonte ;*

xii. *Relativamente al set analitico proposto dalla Società, per le acque sotterranee, ove attualmente è prevista solo la ricerca di Bario, devono essere ricercati anche i metalli di cui alla Tab. 2, All. 5 al Tit. V, Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., facendo comunque presente che i metodi di prova utilizzati dai laboratori di ARPA Lombardia, qualora multiparametrici, sono in grado di rilevare più analiti appartenenti alle medesime famiglie e classi chimiche o con analoghe proprietà chimico-fisiche. Pertanto, nel rapporto di prova dovrà essere data evidenza di parametri che presentano concentrazioni superiori ai limiti di legge, ancorché non inseriti nel set analitico richiesto. Tali parametri saranno utilizzati per gli approfondimenti conseguenti*

xiii. *Nel caso in cui il gestore/proprietario del sito decidesse di dedicare la coltivazione del sito a produzioni alimentari, il procedimento ambientale dovrà essere riavviato sulla base di un nuovo scenario.*

xiv. *Sono fatti salvi i diritti di terzi*

*3)* Dispone la trasmissione della presente determinazione e relativi allegati che ne formano parte integrante, al proponente, ai privati proprietari dell'area ed agli enti convocati alla conferenza di servizi, e precisamente

- ENI SpA, Distretto Centro Settentrionale, Via del Marchesato 13, 48122 Marina di Ravenna
- D. G. e D. M. G. (Proprietari dell'immobile)
- ARPA – Dipartimento di Cremona
- Provincia di Cremona - Settore Ambiente e Territorio
- ATS VAL PADANA
- Prefettura UTG di Cremona
- Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Dipartimento Energia DiE - Dir.Gn. Infrastrutture e Sicurezza – Divisione VI - Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale, Bologna
- Sindaco del Comune di Romanengo

4) Dispone la pubblicazione del presente verbale mediante affissione all'albo pretorio on line, pubblicazione sul sito istituzionale del comune di Romanengo ed in Amministrazione trasparente - Pianificazione e governo del territorio;

RENDE NOTO CHE

Avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente.

SILVIA
SCOTTI
15.07.2024
14:48:26
GMT+01:00

**Data emissione 15/07/2024**

Il Responsabile del Settore
Arch. Silvia Scotti

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA**

Ai sensi dell'art. 147/bis del D.Leg.vo n. 267/2000 si esprime parere di regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa.

Il Responsabile dell' Area Tecnica
Arch. Silvia Scotti

UFFICIO SEGRETERIA

Vista la determinazione 113 del 15/07/2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo online nel Sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, in data odierna per rimanervi 15 gg. interi e consecutivi dal al

Romanengo,

L' Addetto alla Pubblicazione
Dott. Antonio Russo